

LEGGE REGIONALE N. 9 DEL 24 LUGLIO 2007

“ECONOMIA SUI MUTUI CONTRATTI DAGLI ENTI LOCALI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI“

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

Economia sui mutui contratti. Autorizzazione per l'utilizzo agli enti locali

1. La Regione, al fine di consentire agli enti locali il raggiungimento di obiettivi di pubblica utilità, autorizza l'utilizzo delle economie sui mutui contratti per opere pubbliche per la parte assistita da contributi regionali.

Art. 2

Accorpamento fondi residui

1. Le economie di cui all'articolo 1, anche mediante accorpamento di residui di più mutui, possono essere utilizzate dagli enti locali beneficiari prioritariamente per ulteriori lavori afferenti ai progetti originari ovvero ad un nuovo progetto con finalità diverse ma comunque finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche.

2. Il contributo concesso a garanzia dei singoli mutui in ammortamento resta confermato fino alla naturale scadenza degli stessi.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano sia ai mutui di ammortamento, sia ai mutui per i quali l'ammortamento è stato già concluso, se non è intervenuto conguaglio di contributo.

Art. 3

Comunicazioni alla Regione. Mancanza oneri finanziari

1. I progetti per l'utilizzo dell'economia sono preventivamente comunicati alla Regione.
2. Le presenti disposizioni non comportano nuovi oneri a carico del bilancio regionale, in quanto la spesa trova copertura nei limiti di impegno precedentemente assunti.

Art. 4

Modifiche legislative

1. L'articolo 5 della legge regionale 19 gennaio 2007, n.1 è così modificato:
 - a) al comma 1 è soppressa la parola "sostituito" ed inserita la parola "integrato";
 - b) al comma 4, lettera a), il punto 11, è così modificato:

"11. Gli enti di cui all'articolo 2, per l'accensione del mutuo, in sostituzione della cassa depositi e prestiti possono scegliere, a parità di trattamento, un altro istituto di credito mutuante con le procedure dell'evidenza pubblica, ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n.109 e del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163."
2. All'articolo 31, comma 5, della legge regionale 1/07, e all'articolo 12, comma 4, della legge regionale 29 dicembre 2005, n.24, dopo le parole "comunità montana" aggiungere "e le province".

Art. 5

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, a norma degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

24 luglio 2007

Bassolino

LEGGE REGIONALE: “Economia sui mutui contratti dagli enti locali con la cassa depositi e prestiti”.

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 10328 del 21 giugno 1996).

Nota all'art. 4

Comma 1.

Legge Regione Campania 19 gennaio 2007, n. 1: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2007”.

Art. 5: “Modifiche alla legge regionale n. 51/1978”

“1. L'articolo 3 della legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51 è sostituito dal seguente: "Ai comuni con popolazione non superiore a quindicimila abitanti e ai comuni ricadenti nella zona rossa di cui alla legge regionale 10 dicembre 2003, n. 21 la Giunta regionale, con provvedimento motivato, aumenta il contributo loro spettante da un minimo del trenta per cento ad un massimo del quaranta per cento.”.

2. Per i comuni con popolazione fino a quindicimila abitanti è istituita una speciale graduatoria riguardante bandi di finanziamento di opere pubbliche ai sensi delle leggi in vigore che richiamano le procedure della legge regionale n. 51/1978. I suddetti comuni sono esentati dalla compartecipazione finanziaria alle opere previste nel bando e sono autorizzati a capitalizzare l'importo concesso a ciascuno di essi.

3. I termini per l'utilizzo degli investimenti concessi agli enti locali di cui alla L.R. 31 ottobre 1978, n. 51, alla L.R. 12 dicembre 1979, n. 42 e alla L.R. 6 maggio 1985, n. 50, con i piani di riparto delle annualità 2000-2005, sono prorogati di trecentosessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge e sono cumulabili.

4. L'articolo 4 della legge regionale n. 51/1978, è così modificato:

a) il comma 11 è così sostituito:

"11. Gli enti di cui all'articolo 2, per l'accensione del mutuo, scelgono l'istituto di credito mutuante con le procedure dell'evidenza pubblica, ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.”;

b) il comma 12 è abrogato.

5. Il parere sui progetti di opere pubbliche di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96, non può essere espresso dal responsabile del procedimento quando questi si identifica nel redattore del progetto.

6. I termini di utilizzo degli investimenti di cui alla legge regionale n. 51/1978 concessi agli enti locali con i piani di riparto degli anni 2003/2004 sono prorogati di centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, previa motivata richiesta da produrre entro trenta giorni dalla data in vigore della presente legge.

7. La Giunta regionale, nel piano annuale di finanziamento, sulla base delle richieste di interventi formulate ai sensi della legge regionale n. 51/1978, articolo 7, prevede l'utilizzo di risorse da parte dei comuni disastri e gravemente danneggiati, come individuati nel D.P.C.M. 30 aprile 1981, nel D.P.C.M. 22 maggio 1981, nel D.P.C.M. 14 settembre 1983 e nel D.P.C.M. 7 novembre 1984, per consentire la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria essenziali e strettamente funzionali agli insediamenti abitativi realizzati o recuperati a seguito del sisma del 1980.

8. I comuni fino a cinquemila abitanti in dissesto finanziario possono accedere ai finanziamenti

previsti dalle leggi regionali di cui al comma 8 anche in mancanza del piano triennale delle opere pubbliche limitatamente all'utilizzo delle risorse regionali”.

Comma 1, lettera a).

Legge Regione Campania 19 gennaio 2007, n. 1 già citata in precedenza.

Art. 5, comma 1 già citato nella nota al comma 1.

Comma 1, lettera b).

Legge Regione Campania 19 gennaio 2007, n. 1 già citata in precedenza.

Art. 5, comma 4, lettera a), punto 11 già citato nella nota al comma 1.

Legge 11 febbraio 1994, n. 109: “Legge quadro in materia di lavori pubblici”.

D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163: “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.

Comma 2.

Legge Regione Campania 19 gennaio 2007, n. 1 già citata in precedenza.

Art. 31: “Modifiche legislative”.

Comma 5: “5. Le comunità montane possono procedere alla riprogrammazione delle risorse ad esse assegnate ai sensi della legge regionale 2 agosto 1982, n. 42 e non ancora utilizzate. Tali risorse possono anche essere destinate ad opere pubbliche da realizzare nel campo della difesa del suolo e della bonifica, nel rispetto delle disposizioni e dei limiti di importo di cui all'articolo 17 della presente legge”.

Legge Regione Campania 29 dicembre 2005, n. 24: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria 2006”.

Art. 12, comma 4: “4. Le comunità montane possono procedere alla riprogrammazione delle risorse ad esse assegnate ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 3 agosto 1981, n. 55, e non ancora utilizzate. Tali risorse devono essere destinate agli interventi di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76 ed in coerenza con i provvedimenti legislativi regionali concernenti le azioni per lo sviluppo dell'agricoltura”.

Nota all'art. 5

Comma 1.

Art. 43 dello Statuto: “ Procedura di approvazione “ Ogni progetto di legge, previo esame in Commissione, è discusso e votato dal Consiglio articolo per articolo e con votazione finale. Il regolamento stabilisce i procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.”

Art.45 dello Statuto: “ Promulgazione e pubblicazione delle leggi regionali”.....omissis..... La legge regionale entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione, salvo che la stessa stabilisca un termine maggiore.

Una legge dichiarata urgente dal Consiglio Regionale può essere promulgata ed entrare in vigore prima della scadenza dei termini di cui sopra.”